

# SEDUTE DELLE COMMISSIONI

(202)

---

## INDICE

### RESOCONTI:

|                                                                                                                                                                                                                                      | <i>Pag.</i> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| RIUNITE ( <i>Giustizia-2<sup>a</sup> e Lavoro-11<sup>a</sup></i> ) . . . . .                                                                                                                                                         | 25          |
| BILANCIO (5 <sup>a</sup> ) . . . . .                                                                                                                                                                                                 | 25          |
| ISTRUZIONE (7 <sup>a</sup> ) . . . . .                                                                                                                                                                                               | 30          |
| LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8 <sup>a</sup> ) . . . . .                                                                                                                                                                           | 36          |
| AGRICOLTURA (9 <sup>a</sup> ) . . . . .                                                                                                                                                                                              | 42          |
| COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SULLA<br>FUGA DI SOSTANZE TOSSICHE AVVENUTA IL 10 LU-<br>GLIO 1976 NELLO STABILIMENTO ICMESA E SUI<br>RISCHI POTENZIALI PER LA SALUTE E PER L'AM-<br>BIENTE DERIVANTI DA ATTIVITÀ INDUSTRIALI . | 46          |

---

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| CONVOCAZIONI . . . . . | <i>Pag.</i> 46 |
|------------------------|----------------|



**COMMISSIONI RIUNITE****2<sup>a</sup> (Giustizia)****e****11<sup>a</sup> (Lavoro)****MARTEDÌ 6 GIUGNO 1978**

*Presidenza del Presidente della 2<sup>a</sup> Comm.ne*  
**VIVIANI**

*La seduta ha inizio alle ore 17,05.*

**IN SEDE REFERENTE**

« **Riforma della legislazione cooperativistica** » (70),  
d'iniziativa dei senatori Pacini ed altri;

« **Riforma della legislazione cooperativistica** » (868),  
d'iniziativa dei senatori Di Marino ed altri.  
(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame dei disegni di legge, sospeso nella seduta del 6 dicembre 1977.

Il presidente Viviani, rilevato che il termine di due mesi assegnato alla Sottocommissione incaricata di redigere un testo unificato dei disegni di legge è abbondantemente trascorso, avverte di avere proceduto all'odierna convocazione al fine di conoscere lo stato dei lavori della predetta Sottocommissione; invita pertanto il senatore Pacini, relatore per l'11<sup>a</sup> Commissione, a riferire in proposito.

Il senatore Pacini, ricordato innanzi tutto che l'inattività della Sottocommissione è stata causata tra l'altro dalla lunga crisi di Governo, fa presente che la pausa nei lavori è stata determinata anche dalla necessità di acquisire il parere della Commissione industria, nonché dall'esigenza di avere a disposizione i risultati conclusivi degli incontri che hanno avuto luogo sino alla scorsa settimana tra le Confederazioni delle cooperative. Tiene comunque a precisare, conclu-

dendo il suo intervento, che restano ancora aperti alcuni nodi essenziali per la risoluzione del problema.

Il senatore Cengarle comunica che il sottosegretario per il lavoro e la previdenza sociale Piccinelli gli ha fatto sapere che sarà in grado di riferire presumibilmente entro una decina di giorni) sulle conclusioni cui sono pervenute le Confederazioni delle cooperative.

Il presidente Viviani, preso atto delle dichiarazioni dei senatori Pacini e Cengarle, propone che le Commissioni proseguano l'esame dei disegni di legge in altra seduta — da fissarsi a breve termine — con l'intesa di valutare in quella sede l'opportunità di rinnovare o meno il mandato conferito alla Sottocommissione per la redazione del testo unificato. La proposta è accolta ed il seguito dell'esame dei provvedimenti è conseguentemente rinviato.

**CONVOCAZIONE DELLE COMMISSIONI RIUNITE**

Il Presidente avverte che le Commissioni torneranno a riunirsi giovedì 6 luglio, alle ore 10, con lo stesso ordine del giorno della seduta odierna.

*La seduta termina alle ore 17,20.*

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)****MARTEDÌ 6 GIUGNO 1978****Seduta antimeridiana**

*Presidenza del Presidente*  
**COLAJANNI**

*Interviene il Sottosegretario di Stato per le partecipazioni statali Rebecchini.*

*La seduta ha inizio alle ore 12,25.*

## IN SEDE REFERENTE

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 aprile 1978, n. 110, recante provvedimenti urgenti per le società già inquadrare nel gruppo EGAM e norme per l'attuazione e il finanziamento del programma per il riordinamento delle società stesse » (1225), approvato dalla Camera dei deputati.

(Seguito e conclusione dell'esame).

Si prosegue nell'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 31 maggio.

Il presidente Colajanni, ricordato che la discussione generale si è conclusa nella precedente seduta, avverte che si passerà all'esame degli articoli.

All'articolo 1 del disegno di legge di conversione non sono presentati emendamenti.

All'articolo 2, secondo comma, il relatore Giacometti illustra un emendamento per aggiungere, dopo la parola « provvede », le altre: « con riferimento alle esigenze ed alle previsioni dei piani di settore ».

Sempre all'articolo 2, secondo comma, il relatore propone di sostituire l'ultimo periodo con altro, per stabilire che con specifico riferimento alla realizzazione in concorso con terzi di attività sostitutive da queste promosse, l'IRI e l'ENI possono essere autorizzati ad assumere partecipazioni finanziarie non maggioritarie con previsione di futuri smobilizzi, anche in deroga ai limiti definiti dalle norme concernenti i propri scopi ed ambiti statuari di attività, ovvero a finanziare, nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, le predette attività sostitutive con un contributo a fondo perduto pari a lire 12 milioni per ogni lavoratore, già dipendente dalle imprese, stabilmente occupato.

Sempre all'articolo 2, il relatore propone di aggiungere, dopo il secondo comma, due nuovi commi tendenti a stabilire che le somme di cui all'articolo 8, lettera a), stanziare per gli anni 1979 e successivi, sono erogate all'IRI ed all'ENI, previa autorizzazione del Ministro delle partecipazioni statali concessa successivamente all'approvazione dei piani di settore, formulati, per quanto

riguarda il settore minerario-metallurgico — dall'ENI — sulla base delle indicazioni della Società capogruppo all'uopo costituita.

I piani predetti sono corredati dalle indicazioni di cui all'articolo 12 della legge 12 agosto 1977, n. 675. I progetti esecutivi, recanti le firme dei responsabili tecnici ed amministrativi della loro formulazione e corredati dalle previste autorizzazioni ed approvazioni, sono comunicati alla Commissione di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1977, n. 75.

Infine all'articolo 2, penultimo comma, il relatore propone di aggiungere, dopo la parola « disposizione », le parole: « di cui all'ultima parte ».

Il senatore Bacicchi dichiara l'accordo del Gruppo comunista sugli emendamenti testé illustrati dal relatore, fatta eccezione per la proposta di finanziare le attività sostitutive con un contributo a fondo perduto per ogni lavoratore occupato. Su tale ultima proposta l'oratore dichiara che esistono perplessità da parte delle organizzazioni sindacali e fortissime e aperte contrarietà da parte dei deputati che presso l'altro ramo del Parlamento hanno già avuto modo di valutare una tale linea di impostazione. In realtà, prosegue l'oratore, detto contributo a fondo perduto finirebbe per realizzare condizioni di maggiori difficoltà per l'attuazione effettiva del criterio della mobilità della forza lavoro, creando un precedente molto pericoloso e comunque tale da mettere in discussione un generale processo per il quale esiste già l'esplicito impegno delle parti sociali interessate.

Il senatore Bacicchi propone altresì di evitare di stabilire nella lettera della legge che le assumende partecipazioni non devono essere maggioritarie in quanto, a suo avviso, una tale previsione rischierebbe di creare difficoltà per le ulteriori necessarie operazioni.

Concludendo, l'oratore invita il relatore a ritirare la parte finale dell'emendamento sostitutivo dell'ultimo periodo del secondo comma dell'articolo 2, relativo appunto al contributo a fondo perduto: la questione, a suo avviso, potrà ulteriormente essere ap-

profondità prima della discussione in Assemblea.

Il senatore Andreatta, soffermandosi ad illustrare il significato delle modifiche proposte, osserva che esse hanno cercato di contemperare due diverse filosofie nei confronti della questione delle aziende ex EGAM: la prima intendeva evidenziare l'esigenza che i dipendenti delle aziende ex EGAM trovassero una sistemazione nell'ambito delle partecipazioni statali, con una netta preferenza per una loro collocazione negli stessi settori minerari e metallurgici; la seconda, fatto sempre salvo il principio della continuità del posto di lavoro, poneva l'accento sull'esigenza che tale sistemazione dovesse realizzarsi senza caricare il sistema delle partecipazioni statali della definizione di progetti che nascevano con caratteri di oggettiva anti-economicità. Su questa linea si è cercato di raggiungere un compromesso: la costituzione di società capofila nel settore minerario e metallurgico sta appunto a garantire che non si intende abbandonare il settore; un analogo impegno verrà ribadito, anche per il settore meccano-tessile, con un apposito ordine del giorno. Su questa linea possono altresì essere studiate forme di prepensionamento per i lavoratori del settore minerario; si è altresì ritenuto opportuno evitare l'esplicita affermazione che l'IRI e l'ENI, nel raggiungimento di tali obiettivi, possano fuoriuscire dall'ambito dei propri compiti istituzionali.

Concludendo, l'oratore insiste perchè lo emendamento all'ultimo periodo del secondo comma dell'articolo 2 sia mantenuto nella sua integrità, senza cioè rinunciare alla proposta di un contributo a fondo perduto per finanziare le attività sostitutive, proposta che si riallaccia ad analoghe tecniche di incentivazione della mobilità già sperimentate con successo in aree industriali dei paesi della Comunità europea.

Il senatore Ferralasco si dichiara d'accordo con le osservazioni formulate dal senatore Bacicchi, sottolineando che le due questioni affrontate con l'emendamento all'ultimo periodo del secondo comma dell'articolo 2 (l'assunzione di partecipazioni finanziarie con previsione di futuri smobilizzi e il

contributo a fondo perduto), non vanno viste in una linea di alternatività. Pertanto egli si dichiara d'accordo con la proposta del senatore Bacicchi di accantonare per il momento la proposta del contributo a fondo perduto.

Il senatore De Vito ricorda che nei contatti informali avuti dalle parti politiche con i rappresentanti sindacali si era ottenuto un consenso di massima su tali proposte; l'irrigidimento di cui ha parlato il senatore Bacicchi, prosegue l'oratore, è pertanto da individuare in alcuni settori dell'altro ramo del Parlamento. L'oratore pertanto propone di approvare l'emendamento nella sua interezza salvo operare, in termini brevissimi, un'ulteriore verifica che dia garanzie per la conversione del decreto-legge nei termini costituzionali, conversione per la quale esiste il concorde impegno di tutte le forze politiche.

Il senatore Bollini si dichiara invece nettamente contrario alla proposta del contributo a fondo perduto che finanzia la mobilità senza creare occupazione aggiuntiva.

Il senatore Di Marino sottolinea che l'idea del contributo costituisce un precedente molto pericoloso che potrebbe successivamente essere invocato in analoghe situazioni di crisi in altri settori; a suo avviso, pertanto, sarebbe opportuno esperire ulteriori contatti con le forze sindacali; e, in particolare, con l'altro ramo del Parlamento per ottenere la garanzia della conversione del decreto-legge nei termini costituzionali.

Il sottosegretario Rebecchini, soffermandosi ad illustrare la logica d'insieme che lega le proposte di modifica dell'articolo 2, sottolinea che esse rappresentano un'ulteriore soluzione per il reale rilancio imprenditoriale delle aziende ex EGAM, rilancio rafforzato da un esplicito riferimento ai programmi di settore. Osserva altresì che egli è favorevole al contributo a fondo perduto in quanto esso appare contornato da una serie di garanzie preliminari che rassicurano sul fatto che sarà utilizzato solo nei casi di oggettiva necessità.

Si procede alla votazione degli emendamenti all'articolo 2.

All'unanimità la Commissione accoglie il primo emendamento aggiuntivo al secondo comma dell'articolo 2, sostituendo, su proposta del presidente Colajanni, le parole: « alle esigenze » con le altre: « agli obiettivi ».

Sull'opportunità di procedere nella votazione dell'emendamento sostitutivo dell'ultimo periodo del secondo comma (in materia di assunzione di partecipazione finanziarie non maggioritarie e di contributo a fondo perduto), si apre un breve dibattito nel quale intervengono i senatori Bacicchi, De Vito, Di Marino, Andreatta e il sottosegretario Rebecchini. Al termine la Commissione decide di accantonare il problema per affrontarlo direttamente in Assemblea.

Si passa ad esaminare il terzo emendamento all'articolo 2 aggiuntivo, dopo il secondo comma, di due nuovi commi.

Il Presidente si dichiara contrario alla previsione che i piani di settore, per quanto riguarda il settore minerario-metallurgico, debbano essere formulati dall'ENI sulla base delle indicazioni della Società capogruppo all'uopo costituita. A suo avviso, infatti, si tratterebbe di un'indebita interferenza nella sfera operativa degli enti di gestione, in contraddizione con quanto la Commissione ha sempre affermato in tale materia.

Dopo brevi interventi dei senatori Ferralasco, Andreatta e Bacicchi, la Commissione decide di accantonare anche la terza proposta di emendamento, rinviandone la discussione all'Assemblea.

La Commissione, infine, accoglie l'ultimo emendamento al penultimo comma dell'articolo 2 che, dopo la parola: « disposizione », aggiunge le parole: « di cui all'ultima parte ».

Non vi sono emendamenti agli articoli 3, 4, 5, 6. All'articolo 7 il relatore illustra una proposta di modifica intesa a sostituire il primo comma con il seguente: « Il Comitato di liquidazione è autorizzato a trattare, in sede di sistemazione dell'indebitamento verso istituti bancari, il consolidamento, anche parziale, delle situazioni debitorie delle società di cui agli articoli 2 e 3 verso gli stessi istituti, a tassi di interesse che agevolino il risanamento economico delle so-

cietà medesime, ed a sottoscrivere le relative convenzioni, occorrendo, con l'IRI e con l'ENI. Le convenzioni sono approvate con decreto del Ministro delle partecipazioni statali, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale del credito e del risparmio. L'erogazione agli istituti di credito delle somme stanziare per gli scopi di cui all'articolo 5, lettera a), è subordinata all'approvazione delle predette convenzioni ».

La Commissione all'unanimità accoglie tale emendamento.

Il senatore Andreatta presenta e poi ritira alcune proposte di modifica agli articoli 8 e 9, consequenziali agli emendamenti al secondo comma dell'articolo 2, in precedenza accantonati: in particolare, esse sanciscono un minore impegno finanziario, pari a 100 miliardi di lire, per le autorizzazioni indicate al punto a) dell'articolo 8.

Il senatore Del Ponte, parlando per dichiarazione di voto, esprime la sua netta contrarietà sull'attuale formulazione della tabella C) dalla quale sono state inopinatamente soppresse le aziende della SISMA S.p.A. di Riva del Garda e di Rovereto, in aperta contraddizione con le affermazioni in precedenza fatte dal Governo nella relazione illustrativa dei piani di settore, nella quale si sottolineava la necessità di procedere alla liquidazione di tali aziende.

Il senatore Ferralasco, pur dichiarando che le modifiche accolte migliorano il testo, preannuncia una posizione di astensione del Gruppo socialista sul disegno di legge nel suo complesso, nel caso non venga introdotto il principio di una società capofila per il settore minero-metallurgico: infatti a suo avviso, senza l'accoglimento di tale principio non appare sufficientemente soddisfatta l'esigenza di una chiara politica in tale settore.

Per considerazioni di ordine diverso ma concorrenti il senatore Andreatta si associa, a titolo personale, alla posizione di astensione del senatore Ferralasco.

Il senatore Bacicchi osserva che l'atteggiamento definitivo che il Gruppo comunista adotterà in Assemblea dipende dal modo con il quale verranno sciolti gli importanti nodi emersi dall'odierno esame; comunque

l'oratore conferma la piena disponibilità della sua parte politica a collaborare per una soluzione concordata dei problemi ancora sul tappeto.

Il senatore Basadonna esprime il favore del Gruppo di Democrazia nazionale, auspicando che la normativa in Assemblea possa ricevere gli opportuni miglioramenti.

Il senatore De Vito ricorda che vi è un preciso impegno politico di arrivare in Assemblea con un accordo convinto tra tutte le forze: egli pertanto si augura che gli ulteriori contatti che separano dall'inizio della discussione in Assemblea varranno a consentire il mantenimento di tale impegno su un piano di assoluta lealtà.

Infine la Commissione dà mandato al senatore Giacometti di riferire all'Assemblea nei termini emersi dal dibattito, e di chiedere l'autorizzazione a svolgere oralmente la relazione.

*La seduta termina alle ore 13,30.*

Seduta pomeridiana

*Presidenza del Presidente*

COLAJANNI

*Intervengono, a norma dell'articolo 48 del Regolamento, il presidente dell'ICIPU, dottor Franco Piga, accompagnato dal dottor Corrado Conti, vice direttore generale e dall'ingegner Luigi Mazzoni, direttore dell'Istituto.*

*La seduta ha inizio alle ore 17,10.*

**SEGUITO DELL'INDAGINE CONOSCITIVA SUL FINANZIAMENTO DELLE IMPRESE INDUSTRIALI: AUDIZIONE DEL PRESIDENTE E DI DIRIGENTI DELL'ISTITUTO DI CREDITO PER LE IMPRESE DI PUBBLICA UTILITÀ'**

Dopo brevi parole di saluto del presidente Colajanni, il presidente Piga riepiloga brevemente la storia dell'Istituto al fine di porne in luce le peculiarità operative: trattasi di un istituto finanziario creato negli

anni '20 per agevolare lo sviluppo dei settori elettrico e telefonico, inquadrato in un regime di diritto pubblico tale da farne praticamente la banca del Ministero del tesoro. Dopo aver delineato lo sviluppo di tale originaria impostazione, ricorda le difficoltà che attualmente l'ICIPU affronta, dovute alla crisi di settori, quali la siderurgia e la chimica, nei quali l'istituto è impegnato in misura non trascurabile. Qualora pertanto l'ICIPU venisse chiamato ad operazioni di risanamento di settori in crisi, sarebbe necessario un adeguamento delle provviste. In particolare nel settore chimico la necessità di operazioni di risanamento industriale di alcuni grossi clienti dell'Istituto, ha creato problemi di difficile soluzione, essendosi arrivati al mancato pagamento di quote di mutuo da parte della Liquichimica. Il problema generale di ogni operazione di risanamento è certamente quello ultimo del fallimento, in ordine al quale si avverte l'ineadeguatezza della legislazione in materia, in particolare per l'amministrazione controllata.

Rispondendo al senatore Polli l'ingegner Mazzoni fornisce chiarimenti in ordine ai criteri per la concessione dei mutui; il presidente Piga a sua volta ricorda che l'Istituto, per ragioni statutarie, è orientato verso il finanziamento ai grandi gruppi industriali, essendo sorto per il finanziamento di grandi imprese pubbliche. Ricorda quindi che praticamente è difficile realizzare azioni concordate tra diversi operatori del credito; nel caso dell'ICIPU comunque anche a tal proposito si pongono problemi di ordine statutario, non essendo ad esso consentita la partecipazione al capitale.

Afferma quindi che il sistema di specializzazione del credito delineata dal sistema bancario trova nella realtà pratica alcuni correttivi che realizzano, anche nel nostro paese, forme di impegno universale, sia nel breve che nel medio e lungo termine, degli istituti di credito.

Rispondendo al senatore Scutari, il presidente Piga ribadisce che l'Istituto ha sempre tenuto fermo il principio della differenzia-

zione tra attività di gestione e attività di controllo, la seconda soltanto propria dell'istituto finanziatore. Con riferimento al problema della Liquichimica dichiara che qualora si realizzi una intesa tra istituti di credito speciali e ordinari, alcuni stabilimenti di tale gruppo possono essere portati ad una situazione di risanamento e di redditività. Naturalmente questo pone un problema di controllo di tale gestione di emergenza, che ha consigliato la richiesta della dazione in pegno delle azioni di detto gruppo, non essendo il controllo stesso consentito dall'ipoteca della quale già l'ICIPU è titolare.

Rispondendo al senatore Basadonna illustra l'organizzazione che l'ICIPU si è data per esercitare, a livello tecnico, un'attività di consulenza e controllo dei progetti industriali dei clienti. Al senatore Carollo il dottor Conti dichiara che l'Istituto operativamente ha sempre cercato di correlare la provvista all'operazione.

Rispondendo al senatore Colajanni, il presidente Piga dichiara che tra i maggiori mutuatari dell'Istituto sono i due enti di Stato per la siderurgia e la telefonia, poi il settore chimico; altro grande mutuatario è l'azienda municipalizzata del comune di Milano. Nel settore chimico il primo posto è della Montedison. Dichiara quindi che da tale situazione discende forse la considerazione preponderante che viene data, nella concessione del mutuo, alla situazione finanziaria. L'ingegner Mazzoni ricorda a sua volta che gli indici di affidabilità elaborati, ad esempio, negli Stati Uniti, si rivelano scarsamente applicabili se trasferiti alle imprese italiane.

Il presidente Piga ribadisce quindi che se l'ICIPU sarà chiamato a importanti operazioni di risanamento dei settori in crisi, bisognerà affrontare il problema della messa a disposizione dei mezzi necessari.

Il seguito dell'indagine è rinviato ad altra seduta.

*La seduta termina alle ore 18,45.*

## ISTRUZIONE (7ª)

MARTEDÌ 6 GIUGNO 1978

Seduta pomeridiana

*Presidenza del Presidente*  
SPADOLINI

*Interviene il Ministro della pubblica istruzione Pedini.*

*La seduta ha inizio alle ore 17.*

### IN SEDE REFERENTE

- « **Riforma universitaria: modifiche al testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592** » (18), d'iniziativa del senatore Nencioni;
- « **Misure per la riforma dell'Università** » (486), d'iniziativa dei senatori Bernardini ed altri;
- « **Riforma dell'ordinamento universitario** » (649), d'iniziativa dei senatori Cipellini ed altri;
- « **Nuova disciplina delle strutture del personale universitario** » (653), d'iniziativa dei senatori Barbaro ed altri;
- « **Riforma dell'Università e dell'istruzione artistica** » (663);
- « **Riforma dell'ordinamento universitario** » (686), d'iniziativa dei senatori Ariosto ed altri;
- « **Riordinamento delle strutture universitarie** » (810), d'iniziativa dei senatori Crollanza ed altri;
- « **Riordinamento dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica** » (1043), d'iniziativa dei senatori Balbo e Bettiza;
- « **Istituzione, in via sperimentale, presso la facoltà di medicina e chirurgia, di corsi di laurea in odontoiatria** » (114), d'iniziativa del senatore Signori;
- « **Valutazione dei servizi prestati come assistente non di ruolo retribuito e come contrattista universitario ai fini dell'anzianità di carriera** » (313), d'iniziativa del senatore Carraro;
- « **Istituzione di corsi di diploma per la formazione e la qualificazione di educatori animatori di comunità** » (490), d'iniziativa dei senatori Tanga ed altri;
- « **Estensione agli assistenti di ruolo dell'articolo 3, comma decimo, del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito nella legge 30 novembre 1973,**

n. 766, in materia di nomine » (648), d'iniziativa dei senatori Andò ed altri;

« Ordinamento delle scuole di servizio sociale. Riconoscimento legale delle scuole non statali e del titolo di assistente sociale » (735), d'iniziativa dei senatori Barbi ed altri;

« Istituzione presso le facoltà di ingegneria di corsi di laurea in ingegneria economica » (1111), d'iniziativa dei senatori Basadonna e Nencioni.

Petizioni nn. 25, 27, 56, 61, 72.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Inizia l'esame degli articoli del testo di riferimento dei disegni di legge di riforma universitaria, predisposto dal relatore Cervone e dal medesimo illustrato nella seduta del 1° giugno.

Il presidente Spadolini, sottolineata l'importanza del passaggio all'esame degli articoli del testo (dopo che la discussione generale sui disegni di legge di riforma si era chiusa il 6 luglio dello scorso anno, aprendosi quindi la fase di esame preliminare degli articoli in Sottocommissione), si associa al ringraziamento espresso dai membri della Commissione nei confronti del relatore Cervone per i modi e i tempi in cui ha portato a termine l'incarico a lui affidato, in ordine all'elaborazione di un testo in cui sono trasfusi sia gli articoli stesi dalla Sottocommissione per la riforma che i risultati degli incontri fra le forze politiche, e che disciplina anche — con proposte autonome del relatore — i punti in cui non si è raggiunta convergenza tra i partiti o da questi non esaminati. Conclude auspicando che alla ponderazione nell'approfondimento della materia che l'importanza della stessa esige, si accompagni la sollecitudine nell'approvazione della riforma, anche attraverso un intenso ritmo di lavoro della Commissione che, senza tralasciare l'esame di altre questioni attualmente all'ordine del giorno, si articoli nelle prossime settimane in sedute previste per ogni giorno di apertura del Senato.

In sede di esame dell'articolo 1 intervengono i senatori Faedo, Maravalle, Urbani e Brezzi (i quali formulano anche osservazione di carattere generale sul provvedimento di riforma), nonchè i senatori Salvucci, Buzzi, Plebe e Schiano.

In particolare, il senatore Faedo, dopo avere toccato il tema dell'incompatibilità ed essersi dichiarato d'accordo con la formulazione dell'articolo 1 elaborata dal relatore, accenna ad alcune conseguenze che l'accoglimento di tale formulazione, in particolare in relazione al nesso fra attività didattica e ricerca scientifica ed alla esigenza di rispettare il vincolo teleologico in esso previsto, può comportare su altri articoli del testo (ad esempio, gli articoli 31 e 100).

Il senatore Maravalle, riconosciuto a nome del Gruppo socialista l'impegno svolto dal senatore Cervone nell'espletamento del mandato e prospettata l'opportunità del massimo impegno e di una stretta collaborazione fra le forze politiche, anche in raccordo con il Governo, per il rispetto dei tempi concordati, formula rilievi critici su alcuni punti: la libertà d'insegnamento intesa come privilegio esclusivo, le inadeguatezze nell'organizzazione didattica, il problema degli studenti lavoratori, la scarsa rispondenza alle esigenze del territorio, le carenze in tema di professori a contratto e di dottorato di ricerca, lo scarso approfondimento del problema dei precari, la gerarchizzazione e la dequalificazione connesse all'allargamento della fascia dei professori associati soprannumerari (mentre occorre la rivalutazione delle retribuzioni, l'unificazione dei docenti e una migliore disciplina degli organi di governo universitario). Ritenuto il testo di riferimento una soddisfacente base di discussione, l'oratore giudica in senso positivo la formulazione dell'articolo 1 (pur auspicandone lo stralcio del sesto comma), anche se considera migliore la formulazione adottata per tale articolo dalla Sottocommissione per la riforma.

Per il senatore Urbani, la conclusione nei tempi ipotizzati dell'esame del testo di riferimento è possibile, in quanto questo presenta nel contenuto aspetti positivi per le parti in cui traduce in articoli quanto concordato in sede di Sottocommissione e di contatti tra le forze politiche (in materia di programmazione, tempo pieno, dipartimenti, incompatibilità, organi di governo universitari, ricerca scientifica, inquadramento del personale docente), men-

tre la sussistenza di punti specifici su cui non sono state raggiunte intese (modo di intendere l'unità della funzione docente, equilibrio fra collegialità e libertà di insegnamento, problema dei precari) non è tale da pregiudicare il varo della riforma nei tempi prospettati. Preso atto che gli accordi raggiunti esprimono il massimo grado di consenso perseguibile per l'elaborazione di un nuovo quadro normativo di riferimento per l'Università, si tratta — secondo l'oratore — di procedere assumendo come acquisiti i punti ove si è raggiunta l'intesa, e di concentrarsi sui punti non risolti o ignorati, previ incontri con le forze sindacali e dell'Università, ed eventualmente attraverso l'attivazione della dialettica parlamentare maggioranza-minoranza. Espresse riserve su alcune formulazioni elaborate autonomamente dal relatore (in tema di accessi e di titoli di studio, in particolare), e richiamata l'opportunità di un confronto sui punti non considerati in sede parlamentare o politica (in specie per una rivalutazione delle retribuzioni del personale — anche attraverso l'apporto consultivo del Governo sulle ipotesi di spesa — e per una maggiore considerazione del personale non docente), il senatore Urbani auspica una concreta azione di stimolo, documentazione e mediazione governativa, al fine di delineare una vasta convergenza in materia. Sull'articolo 1 del testo di riferimento, propone di tornare alla formulazione dell'articolo 1 elaborata dalla Sottocommissione come soluzione unitaria.

Il senatore Brezzi, manifestata soddisfazione per i risultati che si stanno conseguendo e confermata, a nome del Gruppo della Sinistra indipendente, l'impegno a pervenire, superando resistenze esterne alla Commissione, nei tempi ipotizzati al varo della riforma, esprime perplessità per la sussistenza, nel testo di riferimento, di un certo astrattismo e per la previsione di troppi organi collegiali, mentre, per quanto concerne l'articolo 1, auspica il ritorno alla formulazione predisposta dalla Sottocommissione.

Il senatore Salvucci chiede dei chiarimenti al quarto comma dell'articolo 1, in ordine alla delimitazione delle funzioni delle univer-

sità in tema di libertà ed alla esatta interpretazione della libertà dello studio.

Il senatore Buzzi manifesta preoccupazioni in rapporto ad alcune formulazioni dell'articolo 1 da ritenersi, a suo avviso, pleonastiche o tali da determinare ambiguità interpretative, in ordine al primo comma (sul carattere di istituzione di alta cultura proprio delle università e sulla loro autonomia da agganciare alla personalità giuridica, con possibilità di ritorno al testo della Sottocommissione), al secondo comma (sul nesso fra Università e preparazione professionale), al quarto comma (sulla libertà dello studio nelle università), al quinto comma (sulla previsione di più vincolanti forme di rapporto che salvaguardino l'autonomia dell'Università), al settimo ed all'ottavo comma (da riportare in altra sede). Espresi apprezzamenti positivi per il testo di riferimento, il senatore Buzzi solleva l'esigenza di un breve dibattito procedurale che stabilisca le modalità di prosecuzione dell'esame del testo. Il presidente Spadolini rinvia la discussione procedurale alla conclusione degli interventi sull'articolo 1.

Il senatore Plebe afferma l'opportunità di eliminare dal primo comma dell'articolo 1 l'inciso che vede le università come istituzioni di alta cultura e si associa a quanto formulato dal senatore Buzzi in ordine al quarto comma.

Il senatore Schiano rileva l'esigenza di una migliore specificazione della natura giuridica delle università (in ordine al carattere o meno di enti pubblici di queste) per la funzionalità dell'amministrazione universitaria.

Il presidente Spadolini afferma che la formulazione del primo comma dell'articolo 1, con il suo nesso fra autonomia ed alta cultura, si richiama direttamente all'articolo 33, ultimo comma, della Costituzione, in quanto le università fruiscono di autonomia appunto in quanto, a differenza della scuola, sono istituzioni di alta cultura.

Replica il relatore Cervone, ringraziando il Presidente ed i commissari per l'impegno che tutti stanno profondendo per il varo della riforma. Per quanto concerne l'articolo 1, le modifiche apportate al testo approvato

dalla Sottocommissione sono motivate dalla opportunità di condensare, senza tradirne la sostanza, tale testo e tenendo presenti esigenze di sintesi politica. Il primo ed il quarto comma si richiamano direttamente al dettato costituzionale, concependo l'autonomia universitaria nei limiti stabiliti dalle leggi e in rapporto alla libertà tutelata dalle università per ricercatori, docenti e discenti; la previsione possibilistica del quinto comma dipende dall'autonomia universitaria, mentre l'attribuzione alle università della personalità giuridica è stata ritenuta la più precisa, come formula tecnico-giuridica, dall'ufficio legislativo del Ministero della pubblica istruzione; il settimo e l'ottavo comma, infine, a suo avviso possono anche essere stralciati.

Il senatore Masullo, espressa perplessità sulla conformità della dizione usata dal primo comma dell'articolo 1 con il disposto costituzionale in tema di autonomia universitaria, sostiene l'esigenza, in connessione con i successivi articoli del testo, che tale autonomia si sostanzi in autodeterminazione del proprio ordinamento da parte dell'intero sistema universitario di cui il Consiglio universitario nazionale è momento centrale.

Il senatore Urbani, a nome del Gruppo comunista, prospetta il recupero della formulazione dell'articolo 1 elaborata dalla Sottocommissione, ritornando sui temi dell'autonomia universitaria, della libertà di studio, dello stralcio degli ultimi due commi ed accennando al ripristino dell'ultimo comma dell'articolo 1 nella formulazione della Sottocommissione, relativo al rapporto fra sviluppo dell'Università e programmazione.

Interviene quindi il ministro Pedini, che — replicando agli oratori intervenuti nel dibattito — svolge alcune considerazioni di carattere generale: espressa soddisfazione per l'approfondimento in corso della materia, fa presente che il Governo intende essere non tanto il notaio degli accordi di maggioranza o un segretariato tecnico per la istruttoria del provvedimento, quanto una voce concorrente, nella propria autonomia istituzionale, per il varo di una riforma su cui confluiscono l'iniziativa parlamentare e quella governativa, anche alla luce della sus-

sistenza di punti non definitivamente chiariti. Al riguardo, confermato l'impegno del Governo per un'attività di mediazione, il Ministro esprime preoccupazioni: sulle difficoltà di tradurre in articoli gli accordi assunti in tema di incompatibilità e tempo pieno (da vagliare, attraverso la collaborazione dei Ministeri del tesoro e della pubblica istruzione, anche per le conseguenze finanziarie in termini di costo della riforma); sulle due fasce dei docenti e sull'ingresso nella fascia dei professori associati; sui poteri del CUN; sullo stato economico e giuridico del personale associato e dei precari, in ordine al quale occorre rispettare gli accordi presi nel 1977 tra Governo e sindacati; sull'avvicinabilità delle posizioni in tema di libertà di insegnamento; sulla sufficienza delle norme del testo di riferimento in materia di ricerca scientifica (per intensificare gli interventi a favore della quale sostiene l'urgenza di una legge sul varo del CUN); sulla pletoricità di alcuni organi di governo della università. Sostenuta l'opportunità di più precise norme per l'iscrizione di studenti stranieri agli atenei italiani, al fine di una maggiore cautela nel recepimento di questi e di una più spiccata accentuazione in senso internazionale (soprattutto in relazione alla libera circolazione professionale nella CEE ed a più stretti rapporti all'interno delle aree euro-africana ed euro-asiatica) dell'articolato, il ministro Pedini conclude affermando l'impegno governativo nella difesa dei tre livelli universitari, per uno stimolo alla ricerca che sia soprattutto apertura ai giovani (specie attraverso una congrua definizione del dottorato di ricerca), anche in relazione — ad iniziare dall'articolo 1 del testo di riferimento — ad una semplificazione e rifinitura del disposto normativo che lo renda, in particolare per quanto riguarda la proiezione internazionale, chiaro e leggibile.

Il presidente Spadolini, ringraziato il Ministro per avere formulato una valutazione globale del testo elaborato dal relatore, apre il dibattito procedurale sulle modalità di prosecuzione dell'esame, prospettando la possibilità che, al fine di accelerare il dibattito, l'esame venga compiuto con riferi-

mento — mediante la discussione dei singoli articoli — ai titoli del testo, e solo alla fine si svolga la votazione degli emendamenti che eventualmente vengano presentati.

Si apre un breve dibattito procedurale, cui intervengono i senatori Buzzi e Cervone (favorevoli, per il Gruppo democristiano, alla soluzione avanzata dal Presidente), Zito, anch'esso favorevole, Ada Valeria Rhul Bonazzola ed Urbani (a nome del Gruppo comunista contrari, per la possibilità che su ogni titolo del testo si apra una nuova discussione generale, e favorevoli ad un esame compiuto articolo per articolo, con votazioni degli eventuali emendamenti per ogni articolo cui si riferiscono), Masullo (contrario per analoga motivazione) ed il ministro Pedini (per il quale la soluzione proposta dal Presidente consentirebbe, almeno per il primo titolo, una procedura più accelerata). Il presidente Spadolini, preso atto della non uniformità di assenso intorno alla soluzione da lui prospettata, fa presente che la Commissione, nel formale rispetto del Regolamento, proseguirà l'esame del testo articolo per articolo, con connesse votazioni degli eventuali emendamenti che verranno presentati.

Il seguito dell'esame del testo di riferimento dei provvedimenti di riforma universitaria è quindi rinviato.

#### SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Su proposta del presidente Spadolini, la Commissione conviene di riunirsi, nella prossima settimana, martedì 13 in due sedute, alle ore 16,30 ed alle ore 21, per il seguito dell'esame del testo di riferimento dei provvedimenti di riforma universitaria.

Per quanto riguarda la seduta di mercoledì 14, si conviene (dopo che il ministro Pedini ha prospettato la possibilità che il senatore Faedo riferisca su tutti i disegni di legge presentati in tema di istituzione di nuove sedi universitarie, per una valutazione globale che consenta la fissazione delle priorità e del successivo ordine della discussione, e dopo lo svolgimento di un breve dibattito, con interventi dei senatori Faedo, Urbani — per il quale occorre limitare l'es-

me ai solo provvedimenti di iniziativa governativa — e Cervone — per il quale devono essere presi in considerazione anche quelli parlamentari —, nonché del presidente Spadolini — per il quale il problema va posto in termini di proposta ministeriale e di mediazione politica, per cui la precedenza va data ai disegni di legge di iniziativa governativa, salvo l'inserimento nell'esame di quelli parlamentari a questi collegati — che la Commissione si riunisca mercoledì 14 alle ore 10 per un esame globale dei disegni di legge di iniziativa governativa recanti istituzione di sedi universitarie.

*La seduta termina alle ore 19,35.*

#### Seduta notturna

*Presidenza del Vice Presidente*

BORGHI

*Interviene il Ministro della pubblica istruzione Pedini.*

*La seduta ha inizio alle ore 21,20.*

#### IN SEDE REFERENTE

« **Riforma universitaria: modifiche al testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592** » (18), d'iniziativa del senatore Nencioni;

« **Misure per la riforma dell'Università** » (486), d'iniziativa dei senatori Bernardini ed altri;

« **Riforma dell'ordinamento universitario** » (649), d'iniziativa dei senatori Cipellini ed altri;

« **Nuova disciplina delle strutture del personale universitario** » (653), d'iniziativa dei senatori Barbaro ed altri;

« **Riforma dell'Università e dell'istruzione artistica** » (663);

« **Riforma dell'ordinamento universitario** » (686), d'iniziativa dei senatori Ariosto ed altri;

« **Riordinamento delle strutture universitarie** » (810), d'iniziativa dei senatori Crollanza ed altri;

« **Riordinamento dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica** » (1043), d'iniziativa dei senatori Balbo e Bettiza;

« **Istituzione, in via sperimentale, presso la facoltà di medicina e chirurgia, di corsi di laurea in**

odontoiatria » (114), d'iniziativa del senatore Signori;

« Valutazione dei servizi prestati come assistente non di ruolo retribuito e come contrattista universitario ai fini dell'anzianità di carriera » (313), d'iniziativa del senatore Carraro;

« Istituzione di corsi di diploma per la formazione e la qualificazione di educatori animatori di comunità » (490), d'iniziativa dei senatori Tanga ed altri;

« Estensione agli assistenti di ruolo dell'articolo 3, comma decimo, del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito nella legge 30 novembre 1973, n. 766, in materia di nomine » (648), d'iniziativa dei senatori Andò ed altri;

« Ordinamento delle scuole di servizio sociale. Riconoscimento legale delle scuole non statali e del titolo di assistente sociale » (735), d'iniziativa dei senatori Barbi ed altri;

« Istituzione presso le facoltà di ingegneria di corsi di laurea in ingegneria economica » (1111), d'iniziativa dei senatori Basadonna e Nencioni.

**Petizioni nn. 25, 27, 56, 61, 72.**

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione riprende l'esame dell'articolo 1 del testo proposto dal relatore alla Commissione.

Dopo un intervento del senatore Bompiani che sottolinea l'importanza di una chiara enunciazione del principio dell'autonomia universitaria, il senatore Urbani presenta una serie di emendamenti, a firma anche dei senatori Bernardini, Maravalle e Zito, ai commi primo, secondo (il relativo emendamento reca anche la firma del senatore Masullo), quinto e sesto del testo, volti a meglio uniformarlo con quanto stabilito al riguardo in sede di Sottocommissione, proponendo altri emendamenti (a firma anche dei senatori Bernardini, Maravalle, Masullo e Zito), per prevedere lo stralcio da questo articolo delle disposizioni di cui al settimo e ottavo comma (relative all'uso delle denominazioni universitarie) e l'introduzione quale ultimo comma della norma conclusiva del testo dell'articolo 1 elaborato dalla Sottocommissione e relativa alla programmazione universitaria. Quindi il senatore Salvucci presenta un emendamento volto a specificare, al quarto comma, che sono garantite nell'ambito delle università, le libertà ivi affermate, della ricerca, dell'insegnamento e

dello studio, mentre il senatore Zito propone la soppressione dello stesso comma in quanto a suo avviso pleonastico. Il ministro Pedini prospetta infine l'opportunità di un emendamento, di carattere prevalentemente formale, sostitutivo del secondo e del quinto comma.

Si apre un dibattito sulle modifiche proposte al primo comma. Vi intervengono i senatori Bernardini, Plebe, Bompiani, Buzzi, Zito, Masullo e Maravalle; al termine il relatore alla Commissione Cervone — tenendo conto dei contributi emersi nel dibattito, e accogliendo l'emendamento proposto — suggerisce una formulazione del comma per la quale le università, che sono istituti di alta cultura secondo il dettato costituzionale, hanno il compito di promuovere la ricerca scientifica, di cui sono la sede primaria, e l'istruzione superiore: con il parere favorevole del Governo il primo comma è accolto dalla Commissione in questa formulazione.

Si passa al secondo comma: il relatore alla Commissione, in parziale accoglimento dell'emendamento formulato dal senatore Urbani propone un testo che tenga conto dell'elaborazione già condotta in sede ristretta, introducendo peraltro la menzione degli ordinamenti autonomi delle università. Il senatore Bernardini propone di introdurre come comma aggiuntivo al primo una formulazione che — rifacendosi al quinto comma del testo della Sottocommissione — affermi che le università sono enti di diritto pubblico, con proprio ordinamento che ne assicura l'autonomia didattica, di ricerca scientifica e di gestione amministrativa e finanziaria secondo i principi ed entro i limiti fissati dalla legge.

Seguono interventi del relatore, del Ministro, e dei senatori Masullo, Buzzi, Plebe, Boggio: infine, con il parere favorevole del relatore viene approvato il comma anzidetto, con l'unica modifica di posporre la menzione della didattica a quella della ricerca scientifica. Il Ministro della pubblica istruzione dichiara che il Governo si riserva di presentare in sostituzione del testo approvato, in sede di Assemblea, il terzo comma del disegno di legge n. 663.

Viene quindi accolto dalla Commissione il secondo comma del testo di riferimento (che diverrà comma terzo) in una formulazione suggerita dal relatore alla Commissione — accogliendo l'emendamento del senatore Urbani — e accettato dal Governo: prevede che le università concorrono allo sviluppo culturale, sociale ed economico del Paese e preparano alle professioni per le quali si richiedono livelli d'istruzione superiore.

Senza emendamenti è poi accolto, come quarto comma, il terzo comma del testo di riferimento elaborato dal relatore: prevede che le università promuovano ed attuino attività di educazione ricorrente e permanente.

Si passa successivamente al quarto comma del testo di riferimento, in tema di libertà della ricerca, dell'insegnamento e dello studio: il senatore Zito dichiara di ritirare il proprio emendamento soppressivo, dopo interventi dei senatori Ada Valeria Ruhl Bonazzola, Trifogli, Bernardini, Bompiani, Urbani, Cervone, Buzzi, Masullo, Plebe e Boggio, del presidente Borghi nonché del ministro Pedini: viene infine approvata, dopo che il relatore si è dichiarato favorevole ed il Governo si è rimesso alla Commissione, una formulazione proposta dal senatore Bernardini, e che assorbe l'emendamento del senatore Salvucci, secondo la quale le Università, nei loro ordinamenti assicurano e tutelano la libertà della ricerca, dell'insegnamento e dello studio. Dichiarano il proprio voto contrario i senatori Trifogli, Boggio e D'Amico, motivandolo con la preoccupazione che la dizione « libertà dello studio » possa provocare — per la sua non univoca interpretazione — pericolose distorsioni in sede di applicazione della legge.

La Commissione affronta quindi l'esame del quinto comma del testo di riferimento al quale risultano presentati due emendamenti del senatore Urbani, di carattere prevalentemente formale. Il senatore Boggio propone quindi di prevedere forme di collaborazione anche con imprese piuttosto che usare — in proposito — la formula limitativa di « organizzazioni rappresentative delle forze sociali e produttive ». Concordano

con tale esigenza proponendo varie formulazioni i senatori Zito, Urbani e Masullo: alla fine è accolto dalla Commissione, con la riserva espressa dal rappresentante del Governo circa l'idoneità della formulazione a rispecchiare la sostanza della norma, un testo proposto dal relatore Cervone che fa propri gli emendamenti presentati dai senatori Urbani ed altri, e tiene conto dei contributi offerti dal dibattito: si afferma che le Università possono stabilire forme di collaborazione con i diversi gradi della scuola, con le istituzioni scientifiche e culturali nazionali ed estere, con gli organi dello Stato, con gli enti locali, nonché con enti, associazioni ed imprese sia pubbliche che private.

Si passa quindi all'esame del sesto comma del testo di riferimento, del quale il senatore Urbani presenta un emendamento soppressivo.

Il ministro Pedini dichiara che il Governo è contrario alla soppressione del comma stesso.

Il seguito dell'esame del comma, e della restante parte dell'articolo 1 è infine rinviato su proposta del presidente Borghi.

*La seduta termina alle ore 23,20.*

#### LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8°)

MARTEDÌ 6 GIUGNO 1978

*Presidenza del Presidente  
TANGA*

*Intervengono i Sottosegretari di Stato per la marina mercantile Rosa, per le poste e le telecomunicazioni Tiriolo e per i trasporti Degan.*

*La seduta ha inizio alle ore 9,50.*

#### IN SEDE REFERENTE

« Tutela del demanio marittimo » (197).  
(Esame e rinvio).

Il senatore Avellone, relatore alla Commissione, sottolinea in primo luogo la com-

piessità della tematica concernente la regolamentazione del demanio marittimo il quale ha subito negli ultimi anni un processo di deterioramento come conseguenza di fenomeni quali l'esplosione delle attività turistiche, l'ubicazione sulla fascia costiera di nuovi insediamenti industriali, nonché le trasformazioni intervenute nei traffici marittimi che hanno inciso sulla struttura e sul ruolo degli scali portuali. Si è trattato di un processo caotico che ha profondamente mutato l'assetto territoriale ed urbanistico ed ha fatto emergere in tutta evidenza l'anacronismo di una disciplina legislativa ed amministrativa che risale al codice della navigazione del 1942 nel quale il regime dei beni demaniali era essenzialmente ispirato a finalità militari, doganali e di sicurezza della navigazione.

L'autorità marittima, in assenza di una previsione programmatica circa le possibili forme di utilizzazione delle coste, si è trovata di fronte ad una scelta tra un irrigidimento nell'applicazione del regime demaniale vigente — che avrebbe portato ad un diffuso congelamento delle attività economiche e degli insediamenti urbani — ovvero l'applicazione, attraverso la prassi amministrativa, di procedure devianti, capaci tuttavia di sopperire alla inadeguatezza degli schemi normativi esistenti. È stata adottata la seconda soluzione e di conseguenza l'autorità marittima, da organo abilitato a svolgere attività di polizia e, soltanto in via eccezionale, a rilasciare concessioni, ha finito per decidere da sola circa la determinazione degli interessi pubblici nella utilizzazione dei beni demaniali con un eccesso di discrezionalità che si è rivelato deleterio almeno per quanto riguarda l'assetto e lo sviluppo territoriale degli insediamenti urbani costieri.

Soltanto con la legislazione urbanistica del 1967 ed in particolare con la legge ponte n. 765 si è avvertita l'esigenza di inserire il demanio marittimo in un quadro di pianificazione del territorio sulla base degli interventi normativi e programmatori predisposti da parte dei comuni. Sul piano pratico i risultati sono stati però abbastanza modesti a causa soprattutto dell'estrema lentezza che

ha caratterizzato l'adozione degli strumenti urbanistici da parte degli enti locali: la pianificazione della fascia di territorio costiero, quando c'è stata, è risultata perciò frammentaria ed episodica, frutto di scelte locali, finalizzate ad interessi settoriali.

In questo contesto si è inserito il deprecabile fenomeno dell'abusivismo che, facilitato anche dalla mancanza di idonei apparati amministrativi capaci di sviluppare una adeguata opera di prevenzione, ha assunto in molte zone del demanio marittimo aspetti drammatici e proporzioni tali da provocare danni irreparabili all'assetto urbanistico del territorio; si è trattato di un abusivismo selvaggio, espressione, in massima parte, di interessi speculativi e soltanto in particolari situazioni dell'esigenza di alcuni strati delle popolazioni rivierasche di utilizzare di fatto le aree demaniali quali surrogato delle aree, difficilmente reperibili, da adibire a localizzazioni di edilizia urbana.

È alla luce degli elementi fin qui esposti — prosegue il relatore — che l'apposita Sottocommissione, nominata nella seduta del 1° dicembre 1976, ha analizzato il testo del disegno di legge in esame e ha ritenuto opportuno pervenire alla sostanziale rielaborazione di una parte dell'articolato con particolare riguardo alla sdemanializzazione, alla sanatoria delle opere abusive nonché al sistema di determinazione dei canoni.

Passando ad illustrare analiticamente il testo del disegno di legge e le modifiche proposte dalla Sottocommissione, il senatore Avellone chiarisce in primo luogo il significato di un articolo aggiuntivo, da premettere all'articolo 1, con il quale si tende a meglio precisare la definizione dei beni del demanio marittimo, prevista dall'articolo 28 del codice della navigazione, con particolare riferimento ai bacini di acqua salsa o salmastra, sia naturali che artificiali, i quali, almeno durante una parte dell'anno, siano in comunicazione con il mare.

Riferendosi poi all'articolo 1, che intende sostituire l'articolo 35 del codice della navigazione, il relatore fa presente che tale articolo, nel disciplinare il procedimento di sdemanializzazione, prevede che alcune zone possono essere escluse dal demanio maritti-

mo quando non siano più ritenute utilizzabili per i pubblici usi del mare. Tale previsione è stata considerata insufficiente dalla Sottocommissione la quale ha riformulato la norma prevedendo l'acquisizione del parere da parte dei comuni territorialmente interessati in quanto enti aventi una competenza generale in materia di pianificazione urbanistica ed in quanto abilitati, per la particolare conoscenza delle situazioni locali, a pronunciarsi sulla sussistenza di un interesse pubblico al mantenimento o meno del carattere demaniale di una determinata zona. L'esclusione dal demanio marittimo non può essere disposta quando la possibilità di destinazione delle zone demaniali a pubblici usi del mare sia venuta meno per opere dell'uomo, ad eccezione di quelle che abbiano determinato la stabile utilizzazione delle zone demaniali per altre finalità di preminente interesse pubblico; alla luce di tale normativa, osserva il relatore, il provvedimento di sdemanializzazione viene ad assumere un carattere non semplicemente dichiarativo ma costitutivo, in modo da precludere eventuali azioni dei privati miranti a preconstituire situazioni dannose per il pubblico demanio.

In merito all'articolo 2 del disegno di legge, sostitutivo del secondo comma dell'articolo 38 del codice della navigazione, il relatore fa presente che, con le modifiche essenzialmente formali proposte dalla Sottocommissione, l'articolo stesso prevede, nel caso in cui venga negata la concessione, la possibilità dell'acquisizione gratuita allo Stato delle opere eseguite ovvero la demolizione delle stesse, qualora non se ne ritenga opportuna l'acquisizione, con l'obbligo per il richiedente di rimettere i beni nel pristino stato.

L'articolo 3 del provvedimento, che sostituisce l'articolo 54 del codice della navigazione, stabilisce che, in caso di occupazione abusiva di zone del demanio marittimo ovvero di esecuzione di opere non autorizzate, il capo del compartimento, se ritiene non opportuna la acquisizione allo Stato delle opere abusive, ingiunge al contravventore di rimettere le cose in pristino entro il termine massimo di sessanta giorni. L'articolo

tiene anche conto dell'esigenza di assicurare gli interventi di ufficio per la demolizione di opere abusive anche quando, come sempre più spesso accade, le imprese interpellate rifiutano di provvedervi. È sembrato opportuno accogliere il sistema, già previsto dall'ordinamento, della precettazione delle imprese da parte del prefetto competente con la successiva liquidazione del compenso per le prestazioni effettuate.

Dopo aver illustrato il testo dell'articolo 4 che tende a qualificare come delitti le ipotesi più gravi di abusiva occupazione del demanio con l'applicazione della pena della reclusione fino a due anni e della multa che, secondo la proposta della Sottocommissione, potrà avere un limite massimo di un milione, il senatore Avellone si sofferma sul contenuto dell'articolo 5 del disegno di legge che tende a disciplinare il fenomeno dell'abusivismo.

La Sottocommissione, nel riprendere la proposta del testo governativo intesa a ricondurre nell'alveo della legittimità, per quanto possibile, le attuali situazioni anomale, ha inteso ispirarsi alla inderogabile esigenza di evitare una sanatoria indiscriminata, attraverso una attenta valutazione da compiersi caso per caso, tenuto conto anche della generale disciplina dell'assetto territoriale; del resto anche nel quadro della programmazione urbanistica la preesistenza di insediamenti abusivi pone da tempo dei problemi di scelta che non possono essere risolti con il totale rifiuto di situazioni aventi spesso profonde motivazioni di ordine economico e sociale e rispondenti, talvolta, anche ad obiettive ragioni di pubblico interesse.

La soluzione scelta dalla Sottocommissione è stata quella, anzitutto, di un rilevamento del fenomeno dell'abusivismo attraverso l'autodenuncia da parte di coloro i quali, senza autorizzazione o concessione ovvero in difformità da esse, occupano aree demaniali o detengono opere eseguite nell'ambito del demanio marittimo. Lo strumento dell'autodenuncia è reso indispensabile dalla carenza di strutture amministrative in grado di effettuare un rilevamento diretto e può conseguire risultati utili soltanto attraverso

meccanismi di incentivazione che inducano ad uscire dall'anonimato i soggetti che versano in condizioni di illegittimità. Questi meccanismi, previsti dall'articolo 5, operano consentendo, da un lato, il rilascio della concessione a favore del detentore abusivo — previo pagamento di una somma pari al 20 per cento del valore venale delle opere abusive oltre che dei canoni pregressi dovuti per l'occupazione abusiva — e, d'altro canto, stabilendo l'esclusione delle sanzioni penali per l'occupazione abusiva. L'omissione della denuncia nei termini previsti è passibile di arresto fino a due anni.

L'articolo 5 prevede che in ogni caso le opere abusive sono gratuitamente acquisite al demanio dello Stato qualora l'autorità marittima, sentiti i comuni territorialmente interessati, non ritenga necessario od utile, in ragione dei pubblici interessi, avvalersi della facoltà di ordinarne la riduzione in pristino. In merito alla acquisizione del parere da parte dei comuni il relatore fa presente che la 1<sup>a</sup> Commissione ha prospettato l'opportunità che si pervenga ad una decisione di concerto o di intesa tra l'amministrazione marittima e le amministrazioni comunali, considerate le competenze in materia urbanistica da parte di queste ultime. Il relatore sottolinea la necessità che il rilievo della 1<sup>a</sup> Commissione venga fatto oggetto di ulteriori approfondimenti nel corso dell'esame del disegno di legge anche alla luce delle competenze in materia di interventi contro l'abusivismo edilizio attribuite ai comuni dalla legge n. 765 e ribadite dalla recente legge n. 10.

Passando a trattare dell'articolo 6, riguardante la procedura di determinazione dei canoni, il senatore Avellone ricorda che la complessità dei meccanismi previsti dalla legge n. 1501 del 1961 è stata la causa dei ritardi che hanno indotto alcune capitanerie di porto, in particolare quella di Roma, a disciplinare provvisoriamente le occupazioni in corso mediante licenze annuali le quali tuttavia non potevano dare titolo alla costruzione di impianti di difficile rimozione, come quelli che di fatto sono stati eseguiti determinando così il noto procedimento penale a carico degli ufficiali succedutisi

al comando della capitaneria di porto di Roma.

Allo scopo di snellire le procedure per la determinazione dei canoni per le nuove concessioni e per il rinnovo di quelle in vigore l'articolo 6, nel nuovo testo proposto dalla Sottocommissione, prevede l'istituzione di una apposita commissione, composta da rappresentanti delle varie amministrazioni interessate oltre che delle amministrazioni comunali, alla quale compete la determinazione del canone previa istruttoria effettuata dall'ufficio tecnico erariale secondo i criteri fissati dallo stesso articolo 6. I provvedimenti adottati dalla commissione hanno carattere definitivo e possono essere soltanto oggetto di impugnativa in sede giurisdizionale.

L'articolo 6 prevede anche un meccanismo di revisione quadriennale dei canoni tenuto conto delle variazioni intervenute nell'indice ISTAT sul costo della vita.

Per le concessioni con finalità turistico-ricreative il canone è stabilito sulla base dei valori tabellari determinati dalla commissione per zone omogenee di eguale interesse turistico. Tale disposizione, osserva il relatore, si applica compatibilmente con l'esercizio da parte delle regioni delle funzioni amministrative ad esse delegate in materia di demanio marittimo ai sensi dell'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616. Al riguardo il relatore auspica che il Governo possa esprimere un preciso orientamento in merito alla portata e all'ambito di applicazione del predetto articolo 59 che ha suscitato non poche perplessità in sede interpretativa soprattutto per quanto riguarda l'oggetto delle funzioni amministrative delegate alle regioni.

Dopo aver illustrato gli articoli 7 ed 8 del disegno di legge, riguardanti il limite di rispetto per l'esecuzione di nuove opere a ridosso del demanio marittimo nonché l'espropriazione di zone di proprietà privata necessarie per l'accesso al demanio, il senatore Avellone illustra un articolo aggiuntivo, proposto dalla Sottocommissione, che autorizza il Governo ad emanare appositi decreti delegati per il potenziamento degli organici del Corpo delle capitanerie di porto. In pro-

posito il relatore esprime il convincimento che le previsioni normative recate dal disegno di legge ai fini di una più severa tutela del demanio marittimo siano destinate a rimanere prive di significato se non si predispongono contestualmente un apparato amministrativo in grado di censire il fenomeno dell'abusivismo, di ripristinare condizioni di legittimità e di vigilare sulla futura utilizzazione del demanio marittimo. È evidente — conclude il relatore — che tali finalità non possono essere assicurate dalle attuali strutture delle capitanerie di porto le quali, nonostante il particolare impegno profuso dal personale, sono assolutamente carenti, per organici, attrezzature e mezzi nel far fronte ai molteplici compiti ad esse affidate.

Apertasi la discussione, prende la parola il senatore Federici, il quale pone innanzitutto l'accento sulla esigenza di aggiornare le norme ormai anacronistiche del codice della navigazione relative al demanio marittimo cogliendo l'occasione offerta dal disegno di legge in esame il quale tuttavia non affronta globalmente il problema di un efficace regime dei beni demaniali marittimi e presenta inoltre elementi di equivocità e di velleità, limitandosi ad una sorta di rivitalizzazione e di adeguamento alle nuove realtà dei vecchi istituti già prefigurati dal codice della navigazione: non può essere questa la strada per affrontare il grave fenomeno dell'abusivismo che ha portato alla privatizzazione selvaggia di vaste zone demaniali anche a causa dell'incapacità dello Stato nell'amministrare gli 8.000 chilometri della fascia costiera del Paese. Il provvedimento non si pone inoltre il problema di un adeguamento della strumentazione amministrativa, che fa capo ancora alle capitanerie di porto, sia dal punto di vista della funzionalità che della responsabilizzazione.

La Sottocommissione ha profondamente modificato l'originario testo governativo regolamentando in termini severi i processi di sdemanializzazione, affidando poteri di controllo e di intervento agli enti locali territorialmente interessati, inasprendo le pene per i contravventori e prevedendo infine una precisa articolazione delle modalità per la

determinazione del canone, nella consapevolezza che, nell'attuale contesto economico e sociale, si sono profondamente modificate le funzioni del demanio marittimo e del mare territoriale. Questi ultimi infatti erano tradizionalmente destinati ad usi militari, doganali e di sicurezza della navigazione, che non sono più rispondenti ai profondi mutamenti sostanziali nel frattempo intervenuti nella utilizzazione dei beni demaniali; accanto alle tradizionali finalità vanno perciò considerate, in termini differenziati, le nuove utilizzazioni, da quelle industriali a quelle portuali, da quelle cantieristiche a quelle turistiche, balneari, pescherecce. Di fronte a tale fenomeno la pubblica amministrazione ed in particolare il Ministero della marina mercantile, priva di precise direttive legislative, ha assolto i compiti sempre crescenti cedendo a pressioni di tipo clientelare, in condizioni di inefficienza e di mera gestione burocratica dei beni demaniali; le concessioni amministrative ed i relativi canoni, da strumenti eccezionali, sono diventati strumenti normali, fuori da ogni contesto normativo e da ogni previsione urbanistica oltre che al di sopra di ogni controllo democratico, per individuare e fissare la destinazione dei beni del demanio. A questo proposito, per indicare il grado di deterioramento nella utilizzazione del demanio marittimo, può essere significativo ricordare il dato relativo agli introiti derivanti dalle concessioni delle spiagge e delle pertinenze marittime che ammontano soltanto a cinque miliardi.

Appare perciò urgente, prosegue il senatore Federici, adeguare il regime giuridico e la disciplina amministrativa dei beni demaniali prevedendo inoltre una idonea organizzazione per la sua gestione. A tale riguardo va sciolto innanzi tutto il nodo rappresentato dalla appartenenza dei beni del demanio che non può prescindere dalle funzioni che si concretizzano su di esso e quindi dalle varie potestà che vengono attivate con particolare riferimento alle regioni, ai comuni e agli enti portuali. Ferma rimanendo, anche alla luce del dettato costituzionale, la primitiva e generale finalizzazione del demanio marittimo ad interessi pubblici generali, che

legittimano l'appartenenza dello stesso demanio allo Stato, non si può tuttavia non riconoscere che l'ampliamento e la specializzazione degli usi del demanio marittimo hanno fatto emergere una serie di interessi che hanno carattere locale e settoriale: tutto ciò, collegato alla nuova articolazione dello Stato ed alle competenze degli enti portuali, richiede una distinzione tra titolarità del demanio, imputabile senz'altro allo Stato, e gestione dello stesso che deve essere esercitata coinvolgendo gli altri soggetti interessati.

Il disegno di legge n. 197, con le modifiche suggerite dalla Sottocommissione, deve dunque inserirsi in questa linea, respingendo forme di sdemanializzazione selvaggia, sanatorie indiscriminate, frutto dell'impotenza o della correttezza, atti di imperio puramente velleitari per mancanza di strumentazioni in grado di applicarli, nonché una rideterminazione dei canoni stabilita in modo burocratico. In questo senso le proposte della Sottocommissione prospettano soluzioni positive per quanto riguarda soprattutto l'acquisizione del parere dei comuni territorialmente interessati ai fini della sdemanializzazione, l'introduzione di criteri rigorosi per ciò che concerne la sanatoria e l'abusivismo pregresso, la rideterminazione e la revisione dei canoni da parte di un apposito organismo che agisce sulla base dei criteri fissati per legge.

Concludendo, il senatore Federici rileva che rimane da affrontare il problema di una riforma delle capitanerie di porto, il cui contributo va adeguatamente valorizzato e potenziato, e resta anche da chiarire la portata dell'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 soprattutto per quanto riguarda il contenuto delle funzioni amministrative delegate alle regioni.

Prende successivamente la parola il senatore Rufino il quale rileva anzitutto che i problemi posti dall'articolo 59 del decreto n. 616 si collegano alla questione più generale della interpretazione di numerose norme di tale provvedimento; è auspicabile perciò che si arrivi ad un chiarimento complessivo da parte del Governo.

Per quanto riguarda il merito del disegno di legge n. 197 esprime apprezzamento per il lavoro compiuto dalla Sottocommissione la quale, soprattutto per quanto riguarda la sanatoria, che probabilmente susciterà polemiche, ha compiuto uno sforzo realistico per disciplinare tale difficile materia; particolarmente opportuna appare anche la procedura prevista per la rivalutazione dei canoni la cui concreta applicazione richiederà la collaborazione del Ministero delle finanze.

Ad avviso del senatore Rufino il disegno di legge andrebbe rapidamente approvato con le modifiche proposte dalla Sottocommissione in modo da completare un quadro legislativo in materia urbanistica e di assetto del territorio che ha preso le mosse dalla legge n. 10 sul regime dei suoli, e che si articolerà successivamente con il provvedimento per la difesa del suolo: una volta approvati ed entrati in vigore tutti questi provvedimenti potranno essere approfonditi, anche alla luce della esperienza che potrà maturare, i problemi non risolti.

Il senatore Mingozzi si sofferma sull'aspetto particolare relativo alla difesa degli arenili dalle erosioni marine prospettando la eventualità di considerare tale problema nel contesto del provvedimento in esame.

Dopo una breve replica del relatore la Commissione, su proposta del Presidente, decide di rinviare alla prossima settimana la replica del rappresentante del Governo e l'esame degli articoli.

#### IN SEDE DELIBERANTE

« Disposizioni in materia di competenze accessorie a favore del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni » (699-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

(Discussione e approvazione).

Il presidente Tanga, riferendo alla Commissione in sostituzione del senatore Miroglio, fa presente che la Camera dei deputati ha modificato il testo originariamente approvato dal Senato, sopprimendo l'articolo 1 e prevedendo conseguentemente l'aggiornamento della norma di copertura.

Dopo interventi favorevoli dei senatori Cebrelli e Rufino, la Commissione approva le modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento e quindi il disegno di legge nel complesso.

« Servizio antincendi negli aeroporti civili o aperti al traffico aereo civile sui quali non si svolge attività commerciale di linea di passeggeri e di merci » (1183).

(Seguito della discussione e rinvio).

Il Presidente ricorda che nella scorsa seduta il seguito della discussione del disegno di legge è stato rinviato per consentire un ulteriore approfondimento in merito all'articolo 3.

Prende quindi la parola il sottosegretario Degan, il quale illustra un nuovo testo dell'articolo.

Il senatore Mingozzi rileva che la nuova formulazione dell'articolo non risolve i problemi posti nel corso della precedente discussione. Potrebbe essere opportuno, a suo avviso, sopprimere lo stesso articolo 3 e la tabella allegata al disegno di legge. In ogni caso appare preferibile approfondire ulteriormente i termini del problema.

Il senatore Pacini, relatore alla Commissione, nel manifestare perplessità circa il nuovo testo dell'articolo 3 proposto dal rappresentante del Governo, si dichiara d'accordo per un ulteriore studio della questione.

Accogliendo una proposta del Presidente, la Commissione decide quindi di rinviare il seguito della discussione, incaricando il relatore di approfondire, attraverso intese informali con l'amministrazione dei trasporti, gli aspetti connessi all'articolo 3 del disegno di legge.

« Modificazioni al decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 327, concernente i termini per la restituzione del materiale rotabile scambiato tra le ferrovie dello Stato e le ferrovie e tramvie concesse all'industria privata » (1177), approvato dalla Camera dei deputati.  
(Discussione e approvazione).

Riferisce alla Commissione il senatore Salerno, il quale fa presente che il disegno di legge intende rivalutare le penalità previste dal decreto legislativo luogotenenziale n. 327

del 1946 per la ritardata consegna del materiale rotabile scambiato tra le ferrovie dello Stato e le ferrovie in concessione. Il provvedimento prevede anche un meccanismo di adeguamento biennale delle predette penalità da effettuare con decreto del Ministro dei trasporti in modo da delegificare opportunamente tale materia.

Nella discussione interviene il senatore Carri il quale, nel dichiararsi favorevole alla approvazione del disegno di legge, deplora il fatto che soltanto a distanza di oltre trent'anni si provveda ad un adeguamento delle penalità in questione e rileva inoltre che il rapporto tra la tassa prevista per il primo giorno di ritardo nella consegna del materiale rotabile e quella per i ritardi relativi ai giorni successivi al settimo è di molto inferiore rispetto a quanto previsto dal decreto luogotenenziale. Raccomanda quindi al Governo che, in occasione dell'aggiornamento biennale, venga introdotto un criterio di penalizzazione più rigoroso in modo da sollecitare la restituzione del materiale rotabile.

Dopo la breve replica del relatore, che condivide le osservazioni del senatore Carri, prende la parola il sottosegretario Degan, il quale rileva che il rapporto cui ha fatto cenno il senatore Carri non è stato mantenuto in quanto si è partiti da una soglia iniziale più elevata e quindi si è ritenuto di introdurre una progressione meno accentuata nella determinazione delle penalità per i giorni di ritardo successivi al primo.

Infine la Commissione approva i due articoli di cui consta il disegno di legge, che è quindi approvato nel complesso.

*La seduta termina alle ore 12,10.*

## AGRICOLTURA (9<sup>a</sup>)

MARTEDÌ 6 GIUGNO 1978

*Presidenza del Vice Presidente  
TRUZZI*

*Intervengono i Sottosegretari di Stato per l'agricoltura e le foreste Cacchioli e Zurlo.*

*La seduta ha inizio alle ore 16,45.*

## IN SEDE REFERENTE

**« Delega al Governo ad emanare le norme per adeguare la legislazione nazionale alle disposizioni dei regolamenti delle Comunità europee in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo » (306).**

(Richiesta di assegnazione in sede deliberante).

Il senatore Mazzoli — che sostituisce il relatore, senatore Miroglio — propone che la Commissione chieda al Presidente del Senato l'assegnazione del disegno di legge in sede deliberante.

Intervengono quindi brevemente il presidente Truzzi, che dà notizia dei pareri — rispettivamente favorevole e favorevole con osservazioni — trasmessi dalla Commissione giustizia e dalla Giunta per gli affari delle Comunità europee; il senatore Sassone favorevole al trasferimento alla sede deliberante, anche in vista di una discussione la più ampia possibile che consenta di avere i necessari chiarimenti su un settore importante come quello del mercato vitivinicolo ed il sottosegretario Cacchioli, anch'egli favorevole alla proposta del senatore Mazzoli.

La Commissione quindi accoglie la richiesta di trasferimento di sede.

**« Disposizioni per la vendita dell'olio di oliva acquistato dalla Tunisia » (983).**

(Esame).

Riferisce alla Commissione il senatore Di Nicola: il disegno di legge è inteso ad autorizzare l'importazione, in via definitiva, dell'olio di oliva proveniente dalla Tunisia e la vendita del prodotto sul mercato comunitario o su quello extra comunitario previa l'audizione degli organi comunitari e alle condizioni stabilite dal CIPE (articolo 1). Si tratta, sottolinea il relatore, di un acquisto che resosi necessario in relazione a specifici accordi di carattere politico con la Tunisia, connessi ai problemi della pesca; problemi che sono stati caratterizzati, com'è ampiamente noto, da episodi drammatici avvenuti nelle acque del canale di Sicilia, dove conflitti armati e sequestri di pescherecci hanno continuamente turbato l'attività dei pescatori isolani. Per tali motivi,

e pur consapevole delle difficoltà che l'immissione nel mercato interno di tale olio tunisino potrebbe provocare ai nostri produttori meridionali, auspica che la Commissione accolga favorevolmente il provvedimento.

Il presidente Truzzi fa presente che sul disegno di legge hanno comunicato di non aver nulla da osservare le Commissioni affari costituzionali e bilancio; parere favorevole con osservazioni hanno trasmesso la Commissione industria e la Giunta per gli affari delle Comunità europee.

Si svolge quindi un dibattito.

Il senatore Miraglia esprime considerazioni critiche sul disegno di legge, non solo in relazione al tipo di prodotto che si decide di acquistare dalla Tunisia per i suddetti accordi politici (si poteva scegliere un prodotto da utilizzare nella nostra industria) ma anche per il costo finanziario che tale operazione richiederà; si dichiara altresì preoccupato per le speculazioni che si potrebbero innestare nell'immissione in commercio di tale olio (suggerisce che vengano stipulati accordi con organismi cooperativi di produzione e di consumo anche in vista di campagne promozionali) e per l'ulteriore aggravamento del mercato, essendo giacenti circa 450 mila quintali di prodotto nazionale.

Fortemente preoccupato si dichiara il senatore Scardaccione per le conseguenze negative che dal disegno di legge in esame possono derivare al mercato interno. Ricordate certe esperienze relative a prodotti ammassati dall'AIMA e poi rivenduti sotto costo a paesi extracomunitari, propone — per evitare operazioni speculative e turbamenti sul mercato — che l'olio in questione continui ad essere tenuto in stoccaggio, come scorta da utilizzare in tempi futuri in relazione alle necessità che si presenteranno.

Il senatore Brugger dichiara di condividere le considerazioni espresse dal senatore Scardaccione e chiede chiarimenti in ordine al procedimento di vendita del prodotto ai grossisti ed il temuto ritorno all'ammasso dello stesso prodotto attraverso canali speculativi.

Replicano agli intervenuti il relatore e il rappresentante del Governo. Il senatore Di Nicola condivide le osservazioni circa l'ag-

gravamento della situazione dei produttori meridionali di olio di oliva, ma si dice preoccupato che si faccia quanto è possibile per porre fine ai conflitti italo-tunisini per la pesca nelle acque della costa siciliana, rimettendosi infine alla decisione della Commissione.

Il sottosegretario Cacchioli si sofferma ad evidenziare ampiamente le circostanze che hanno dato luogo all'acquisto dalla Tunisia delle 20 mila tonnellate di olio di oliva da destinare, previo stoccaggio in deposito doganale allo Stato estero, al di fuori del mercato comunitario, al fine di evitare turbative sul mercato interno. L'aumento delle scorte mondiali di tale prodotto ne ha però reso difficoltoso il collocamento sul mercato internazionale; da qui il disegno di legge in esame, che prevede la vendita dell'olio di oliva tunisino anche sul mercato comunitario, previa audizione degli appositi organismi della CEE. Ciò, egli aggiunge, consentirà di evitare i costi di conservazione di detto prodotto che in misura non indifferente gravano sul bilancio dello Stato; si riserva di fornire dati più dettagliati al riguardo. Assicura infine, in ordine alle temute conseguenze sul mercato interno, che saranno adottate tutte le cautele necessarie.

Si passa quindi all'esame degli articoli.

Dopo un breve intervento sull'articolo 1 del senatore Scardaccione (favorevole a sospendere l'esame per un ulteriore approfondimento) e del senatore Miraglia, che prospetta l'opportunità di modificare l'articolo nel senso di dare maggiori garanzie contro operazioni speculative e a difesa del mercato interno, prendono la parola il presidente Truzzi, per precisazioni sulla portata della norma, ed il senatore Zavattini, favorevole ad un eventuale ordine del giorno che indichi delle direttive sulle modalità di intervento dell'AIMA.

Il sottosegretario Cacchioli dichiara di concordare su un eventuale ordine del giorno da proporre all'Assemblea e richiama l'attenzione sul fatto che per il collocamento dell'olio sul mercato comunitario o extra-comunitario è prevista l'audizione degli stessi organismi della CEE.

Segue la presentazione di un emendamento soppressivo del secondo comma ed uno aggiuntivo allo stesso comma da parte del senatore Mazzoli (prevede che vengano sentite le organizzazioni professionali).

Prendono quindi la parola i senatori Brugger, favorevole al disegno di legge nel testo presentato dal Governo, e Lazzari, anch'egli favorevole al provvedimento e ad un ordine del giorno che dia un orientamento di carattere operativo all'intervento della AIMA.

Dopo che il relatore Di Nicola ha espresso parere contrario ad ambedue gli emendamenti ed il sottosegretario Cacchioli ha preannunciato il proprio assenso ad un impegno del Governo circa l'adozione di ogni misura possibile per evitare turbamenti nella produzione e nel commercio interni, gli emendamenti stessi vengono ritirati.

La Commissione quindi accoglie il provvedimento nel testo proposto dal Governo e dà incarico al senatore Di Nicola di riferire all'Assemblea, nei termini emersi nel corso del dibattito.

#### IN SEDE DELIBERANTE

« Norme per l'utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate » (1010), testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge governativo e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Pisoni ed altri; Bambi ed altri, approvato dalla Camera dei deputati. (Seguito della discussione e rinvio).

Si riprende la discussione, rinviata nella seduta del 27 aprile.

Il relatore Colleselli ragguaglia la Commissione sull'esito dei lavori svolti dalla Sottocommissione che, con l'unanime accordo delle parti politiche che sostengono la maggioranza governativa, ha concordato anzitutto due emendamenti al testo in esame. Uno, relativo all'articolo 5, prevede che il tribunale regionale amministrativo, limitatamente alle terre insufficientemente coltivate e ferma restando la giurisdizione di legittimità, esercita i poteri di cognizione e di istruzione della giurisdizione di merito. L'altro

emendamento, che recepisce le osservazioni del senatore Brugger all'articolo 1, prevede che le Regioni, ferme restando le competenze delle province autonome di Trento e Bolzano, provvederanno ad emanare norme di attuazione della nuova legge relativa alle terre incolte.

Si è altresì concordato di portare da 30 a 40 la percentuale di produzione minima al di sotto della quale considerare incolte le terre, tenendo conto della vocazione colturale della zona e di adeguare la composizione delle commissioni provinciali, secondo quanto stabilito dalla recente sentenza della Corte costituzionale.

Il relatore Colleselli fa quindi presente che sempre in sede di Sottocommissione è stata avanzata l'ipotesi di eliminazione dell'ultimo comma dell'articolo 3 — ipotesi su cui avanza ampie riserve — e richiama l'attenzione sui terreni sottoposti ad usi civici. Ritenuto quindi utile approfondire ulteriormente i particolari vincoli che caratterizzano i terreni demaniali, propone che sui primi due emendamenti illustrati, concernenti gli articoli 1 e 5, vengano acquisiti i pareri delle Commissioni affari costituzionali e giustizia. Desidera, infine, aggiungere, riferendosi ad un disegno di legge presentato dal senatore Balbo concernente l'utilizzazione dei terreni abbandonati per l'allevamento della selvaggina stanziale, che tale provvedimento non presenta possibilità di abbinamento col disegno di legge in discussione.

Il sottosegretario Zurlo dichiara di condividere l'emendamento illustrato dal relatore circa l'articolo 5 e di essere contrario agli emendamenti del senatore Brugger, concernenti la soppressione, nel testo governativo, del riferimento alle province autonome di Trento e Bolzano.

Il senatore Brugger ribadisce la necessità, al fine di evitare ricorsi alla Corte costituzionale, che il disegno in discussione non intacchi le competenze primarie delle Regioni a statuto speciale. Dichiara quindi che si vedrebbe costretto ad insistere sul proprio emendamento ove non venisse accettata la proposta suggerita dal relatore Colleselli. Su

quest'ultima il sottosegretario Zurlo dichiara di rimettersi al parere della Commissione affari costituzionali.

Segue un intervento del senatore Zavattini che dà atto al relatore Colleselli della chiarezza e della obiettività con cui ha esposto l'accordo raggiunto in Sottocommissione dalle parti politiche e dichiara di condividere la posizione del Governo in ordine alla questione sollevata dal senatore Brugger circa l'opportunità di sentire il parere della Commissione affari costituzionali. Quanto all'accordo raggiunto in merito al TAR desidera precisare che la questione dell'assegnazione delle terre deve definirsi nell'ambito del TAR al quale, in vista di ciò, sono attribuiti i predetti poteri di merito. Ritiene quindi opportuno che la Sottocommissione si riunisca ancora per concordare eventuali modifiche agli articoli 3 e 4, ferma restando — come ha osservato il relatore stesso — l'opportunità di prevedere una sola possibilità di ricorso per i proprietari.

Dopo ulteriori brevi interventi del relatore Colleselli e del senatore Brugger, il presidente Truzzi dichiara di condividere la opportunità di acquisire i predetti pareri sugli emendamenti agli articoli 1 e 5 e di valutare in una prossima seduta la necessità di riportare in sede di Sottocommissione eventuali altri punti da definire.

La Commissione concorda.

Il seguito è quindi rinviato.

#### IN SEDE CONSULTIVA

« **Variazioni al bilancio dello Stato ed a quelli delle Aziende autonome per l'anno finanziario 1977 (terzo provvedimento)** » (1201), approvato dalla Camera dei deputati.

(Parere alla 5ª Commissione)

Riferisce brevemente il presidente Truzzi. Dopo interventi per chiarimenti del senatore Sassone e del sottosegretario Cacchioli, la Commissione dà incarico, al Presidente stesso, di esprimere sul disegno di legge parere favorevole alla Commissione di merito.

La seduta termina alle ore 19.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA  
SULLA FUGA DI SOSTANZE TOSSICHE AVVE-  
NUTA IL 10 LUGLIO 1976 NELLO STABILIMEN-  
TO ICMESA E SUI RISCHI POTENZIALI PER LA  
SALUTE E PER L'AMBIENTE DERIVANTI DA  
ATTIVITA' INDUSTRIALI**

MARTEDÌ 6 GIUGNO 1978

Seduta antimeridiana

*Presidenza del Presidente*

ORSINI Bruno

*La seduta ha inizio alle ore 11,30.*

Il Presidente dà lettura della quinta relazione bimestrale con la quale si informano le Presidenze della Camera dei deputati e del Senato dell'attività svolta dalla Commissione dal 28 marzo al 27 maggio 1978.

La Commissione la approva all'unanimità.

La Commissione procede quindi all'esame della bozza delle parti terza e quarta della relazione conclusiva.

Dopo interventi dei deputati Chiovini Cecilia, Raffaelli, Marzotto Caotorta si apportano alcune modifiche formali al testo in esame, che è quindi approvato in linea di massima.

*La seduta termina alle ore 13,15.*

Seduta pomeridiana

*Presidenza del Presidente*

ORSINI Bruno

*La seduta ha inizio alle ore 15.*

La Commissione procede all'audizione del dottor Giuseppe Reggiani, direttore della ricerca clinica del Gruppo Hoffmann La Roche di Basilea e del dottor Aldo Cavallaro,

direttore del laboratorio chimico provinciale di Milano, nonché all'audizione del dottor Nino Pisoni, assessore all'ecologia della Regione Lombardia.

Rivolgono loro domande i deputati Bonfiglio, Raffaelli, Marzotto Caotorta, Chiovini Cecilia, il senatore Bellinzona e lo stesso presidente Orsini.

*La seduta termina alle ore 18.*

---

**CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI**

---

**2ª Commissione permanente**

(Giustizia)

*Mercoledì 7 giugno 1978, ore 9,30*

---

**5ª Commissione permanente**

(Programmazione economica, bilancio,  
partecipazioni statali)

*Mercoledì 7 giugno 1978, ore 17*

---

**7ª Commissione permanente**

(Istruzione pubblica e belle arti,  
ricerca scientifica, spettacolo e sport)

*Mercoledì 7 giugno 1978, ore 9,30*

---

---

*Licenziato dall'Ufficio delle Commissioni parla-  
mentari alle ore 1,30 del giorno 7-6-1978*